

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1100 del 18 agosto 2015

**Linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo numerico delle nutrie.**

*[Veterinaria e zootecnia]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Il presente provvedimento approva linee guida che si prefiggono l'obiettivo di fornire alle amministrazioni comunali uno strumento uniforme in tutto il territorio regionale per disciplinare l'attività di controllo numerico delle nutrie.
--

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

Il decreto legge 24.06.2014, n.91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" all'art.11, comma 12, ha modificato l'art.2, comma 2 della legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto di tutela.

Con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge 157/92:

- non sono più attuabili gli specifici piani di controllo previsti dall'art.19 della medesima legge 157/92, così come recepito dalla Legge regionale Veneto n. 50/93 all'art.17, a norma dei quali le Province hanno potuto predisporre piani di controllo numerico delle nutrie, avvalendosi di operatori abilitati provvisti di porto d'arma ad uso caccia (selettori);

- non è più applicabile l'art. 28 della LR 50/93 e di conseguenza non sono più risarcibili gli ingenti danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;

- si rende necessario proseguire nell'attuazione di interventi di controllo numerico della specie nutria, anche in conseguenza della mancanza di fattori naturali di regolazione numerica, ivi compresa l'assenza di predatori.

La circolare interministeriale prot. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali, con la quale, dando atto che le nutrie, dallo status di "fauna selvatica" e quindi protetta, sono transitate allo status di "specie nociva", alla stregua di animali infestanti e dannosi", si sottolinea che tale modifica ha prodotto due effetti:

a) trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni;

b) consentire nella gestione delle problematiche relativa al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni).

La presenza incontrollata della nutria, per tutte le considerazioni di cui sopra, rappresenta un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare con riferimento al rischio idraulico, al rischio per la circolazione stradale ed ai danni alle produzioni agricole.

Si ritiene pertanto necessario disciplinare gli interventi di controllo della popolazione delle nutrie sul territorio comunale, secondo modalità sostanzialmente corrispondenti a quelle applicate in precedenza nei piani adottati dalla Provincia con il parere ISPRA, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle carcasse, la Circolare interministeriale più volte citata ne prevede le metodologie di smaltimento in esito ai piani di controllo numerico, ed in particolare a quanto previsto dall'art. 13 del Reg. CE n. 1069/2009.

Inoltre la nota del Ministero della Salute prot. 3991 del 09/02/2015, con riferimento alla precedente circolare interministeriale del 31/10/2014, nel caso di abbattimenti occasionali, indica la possibilità da parte dei Comuni di dare corso alla applicazione, nelle forme ritenute opportune, del D.lgs. 152/2006 in tema ambientale (art. 184 comma 2, lett. d. relativo ai rifiuti urbani).

Si ritiene necessario emanare linee guida che si prefiggono l'obiettivo di fornire alle amministrazioni comunali uno strumento uniforme in tutto il territorio regionale per disciplinare l'attività di controllo numerico delle nutrie.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009

VISTO il Regolamento (CE) n. 142/2011;

VISTO il Regolamento (CE) 1143/2014

VISTA la legge 157/92;

delibera

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'**Allegato A** "Linee guida contenenti indicazioni operative per l'attività di controllo numerico delle nutrie" che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Giunta Regionale alla esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.